

**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 339806)

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 2017, n. 4

**Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

**Art. 1****Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.**

1. La validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è rideterminata al 10 febbraio 2018.
2. Alla rideterminazione di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 2 del regolamento di attuazione di cui all'Allegato A alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.

**Art. 2****Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi.**

1. Fino alla compiuta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", e conformemente a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della medesima legge regionale, le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, tutela delle risorse idrobiologiche, della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto, continuano ad essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, che ne introitano i proventi.
2. Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo ed organizzativo in materia di caccia e pesca, così come previsto e disciplinato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, ed al fine di consentire la esperibilità e la definizione dei ricorsi amministrativi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Province nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", è ripristinata la vigenza dell'articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e dell'articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

**Art. 3****Norma di abrogazione.**

1. La legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3 "Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1" è abrogata.

**Art. 4****Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 5****Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

---

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 febbraio 2017

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

---

**INDICE**

Art. 1 - Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1

Art. 2 - Disposizioni transitorie relative alle funzioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e di ricorsi amministrativi

Art. 3 - Norma di abrogazione

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

## Dati informativi concernenti la legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giuseppe Pan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 10 gennaio 2017, n. 1/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 gennaio 2017, dove ha acquisito il n. 214 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 febbraio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlatto, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 febbraio 2017, n. 4.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il termine di validità del Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012, approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, è stato da ultimo prorogato al 10 febbraio 2017 con legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3.

Il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 133/CR del 26 agosto 2014 a seguito della conclusione del complesso percorso preparatorio comprendente l'espletamento della valutazione Ambientale Strategica e il coordinamento ex-ante dei piani faunistico-venatori provinciali, non è stato approvato dal Consiglio regionale entro il termine della passata legislatura.

Nelle more delle necessarie valutazioni e considerazioni di ordine tecnico e politico in capo alla nuova Giunta regionale ai fini della riadozione della proposta di nuovo Piano faunistico venatorio regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio, si rende necessario un ulteriore periodo di proroga.

Tale proroga fonda le proprie ragioni e motivazioni in riferimento alla progressiva attuazione e consolidamento del nuovo assetto amministrativo in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria derivante dalla inclusione di tali materie ed ambiti operativi nelle c. d. “funzioni non fondamentali” in capo a Province e Città Metropolitana di Venezia all'interno della riforma complessiva del medesimo livello istituzionale in attuazione della legge n. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”) e della legge regionale n. 19/2015.

Le specifiche competenze ed attribuzioni in capo a Province e Città Metropolitana di Venezia si articolano su due livelli operativi: il primo in materia di pianificazione faunistico-venatoria, rispetto al quale l'attività di adeguamento, implementazione e coordinamento del Piani Faunistico Venatori Provinciali (PFVP) nel Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) come prevista dalla legge regionale n. 50/1993 (articoli 8 e 9) deve, necessariamente, essere oggetto di una ulteriore definizione; il secondo a carattere esclusivamente gestionale, che si viene ad estrinsecare in una prima fase di breve periodo subito dopo l'approvazione e la pubblicazione del nuovo PFVR e secondo una puntuale scansione temporale finalizzata a garantire un efficace avvio dell'ordinaria stagione venatoria con un assetto territoriale definito ed adeguatamente tabellato e, a seguire, nella successiva fase di medio e lungo periodo attraverso il quinquennio di ordinario sviluppo del PFVR.

Entrambe le predette fasi necessitano, per essere efficacemente attuate, di un contesto ed una organizzazione amministrativa a livello periferico efficientemente articolata, sia in termini di attività gestionale ed autorizzativa che in termini di attività di vigilanza, controllo e repressione.

In questo senso ha quindi ritenuto di muoversi la Giunta regionale all'interno di un articolato lavoro di ricognizione del quadro attuale e di proposta di un nuovo assetto operativo che ha trovato una cornice complessiva del PdL n. 194 attualmente in fase di discussione in Consiglio Regionale e, per la parte legata all'attività di vigilanza, ad una specifica proposta emendativa, e che ha dovuto anche tener conto che, nella fase di incertezza legata al primo avvio della riforma Delrio, in alcune strutture provinciali i processi di mobilità di personale verso le Amministrazioni Comunali hanno inciso in maniera rilevante sulla consistenza organizzativa degli Uffici caccia e dei Corpi di polizia provinciale.

Poiché tale riformato quadro potrà trovare puntuale e definitiva applicazione solo a seguito di specifici provvedimenti amministrativi, regolamentari ed organizzativi, si valuta opportuno prevedere un riallineamento anche della tempistica di avvio della nuova fase del PFVR.

Ciò consentirà anche di poter tenere in adeguata considerazione una fase di interlocuzione anche con il livello provinciale degli stake-holders (Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste, Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini) interessati e coinvolti dalla pianificazione faunistico-venatoria, le cui istanze ora dovranno - necessariamente - trovare ascolto e considerazione in un rinnovato contesto amministrativo prima ed attuativo poi.

Per tale motivo si propone la rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorio vigente al 10 febbraio 2018.

Nel corso della seduta del 2 febbraio u.s. la Giunta regionale ha sottoposto all'esame della commissione due ulteriori emendamenti che, nelle more della definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo derivante dalla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", garantiscono l'espletamento delle funzioni riguardanti l'applicazione di tutte le sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca e, ripristinando la vigenza dell'articolo 37 della legge regionale n. 50/1993 e dell'articolo 34 della legge regionale n. 19/1998, consentono la possibilità per il cittadino di esperire e definire ricorsi amministrativi in via gerarchica sui provvedimenti rilasciati dalle Province in tale lasso di tempo. L'accoglimento degli emendamenti, così illustrati, ha conseguentemente portato anche alla modifica del titolo della proposta di legge n. 214.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta del 2 febbraio 2017 ha approvato a maggioranza il progetto di legge modificato nel titolo e nel testo.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord - Padania (Nicola Ignazio Finco con delega Gianpiero Possamai, Marino Finozzi.), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto, Luciano Sandonà, Stefano Valdegamberi), Fratelli d'Italia - AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlatto), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali).

Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Veneto Civico (Pietro Dalla Libera).

Contrari i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda), Movimento 5 Stelle (Simone Scarabel con delega Erika Baldin)."

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

Piano Faunistico Venatorio e Regione Veneto, la telenovela continua: peccato che non sia una fiction televisiva, ma la realtà! Una realtà che ha a che fare con gli interessi del mondo venatorio, ma che si intreccia anche con altri mondi, pensiamo per esempio al mondo dell'agricoltura per i danni causati dalla fauna selvatica, tentando di mettere una toppa in collegato delegando alla giunta entro 4 mesi (già passati 2!!) a predisporre un piano....

I termini del piano che vengono rideterminati riguardano un atto del 2007, la cui validità era sino al 2012. Successivamente ci sono state ben quattro proroghe e adesso la maggioranza ne propone un'altra, le motivazioni contenute nella relazione accompagnatoria al PDL non corrispondono, secondo noi, ai motivi veri per i quali si arriva all'ennesima proroga.

C'è una responsabilità politica che non può far passare sotto silenzio come sono stati inutilmente spesi tanti soldi, tutti di cittadini veneti, in consulenze e studi preparatori: non sono brucoloni, ma ben 183.000 euro, ai quali vanno aggiunti i costi del lavoro degli uffici regionali.

La motivazione a supporto, nella relazione al PDL, è: "la Giunta regionale, si muove, all'interno di un articolato lavoro di ricognizione del quadro attuale e di proposta di un nuovo assetto operativo che ha trovato una cornice complessiva del PdL n. 194 attualmente in fase di discussione in Consiglio regionale e, per la parte legata all'attività di vigilanza, ad una specifica proposta emendativa, e che ha dovuto anche tener conto che, nella fase di incertezza legata al primo avvio della riforma Delrio, in alcune strutture provinciali i processi di mobilità di personale verso le Amministrazioni comunali hanno inciso in maniera rilevante sulla consistenza organizzativa degli Uffici caccia e dei Corpi di polizia provinciale".

Poiché tale riformato quadro potrà trovare puntuale e definitiva applicazione solo a seguito di specifici provvedimenti amministrativi, regolamentari ed organizzativi, si valuta opportuno prevedere un riallineamento anche della tempistica di avvio della nuova fase del PFVR.

Ciò consentirà anche di poter tenere in adeguata considerazione una fase di interlocuzione anche con il livello provinciale degli stake-holders (Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste, Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini) interessati e coinvolti dalla pianificazione faunistico-venatoria, le cui istanze ora dovranno - necessariamente - trovare ascolto e considerazione in un rinnovato contesto amministrativo prima ed attuativo poi.

Per tale motivo si propone la rideterminazione del termine di validità del Piano faunistico venatorio vigente al 10 febbraio 2018.

Anche stando alle vostre motivazioni, siamo di fronte a una incertezza preoccupante, a tempi non definiti, anche la prossima stagione si baserà sul vecchio PFV....

Tali motivazioni non c'entrano un bel nulla con il fatto di prorogare il piano!!! Questa è assoluta mancanza di trasparenza, con l'aggravante di mantenere nella costante incertezza un mondo che invece si aspetta regole precise e non di essere continuamente sacrificato sull'altare dell'assessore di turno o dell'abilità di chi esercita il proprio condizionamento politico mettendo in secondo piano gli interessi generali.

Intanto dovete dire cosa avete fatto al riguardo da un anno e mezzo a questa parte, poi dovrete spiegare come mai volete fare un piano nuovo da un punto di vista dei contenuti e cosa non andava in quello precedentemente adottato, visto che la maggioranza dei soggetti auditi a suo tempo aveva espresso la volontà di approvare quanto prima il piano proposto.

Ci dovrete spiegare su cosa volete metter mano se sulla parte normativa o su quella cartografica e su che motivazioni ed infine se questo nuovo iter necessiterà di altri soldi pubblici per essere espletato (non ci convince affatto l'articolo sulla neutralità finanziaria). Su questo vigileremo attentamente affinché questa norma non sia aggirata!

Presidente Berlatto, avete fatto la legge sulle altane, sulla mobilità venatoria, sul disturbo all'attività venatoria, non ha voluto affrontare in commissione la legge sui danni da fauna selvatica venendo meno ad un impegno politico! Con la scusa del piano che stava per arrivare e che era al suo interno che dovevamo affrontare tale problematica, la legge sui danni da fauna selvatica!

Costringe la maggioranza, convenendo con Zaia, di modificare le zonizzazioni dei parchi per contenere la proliferazione dei cinghiali (ma non è materia anche del PFV?) e questo avviene addossando le responsabilità ai parchi quando sono stati i suoi colleghi cacciatori a immettere nel territorio questi animali e ben sapendo che la libera caccia non risolve il problema se non quello di attenuare il prurito del polpastrello che preme il grilletto!!

E invece ci proponete l'ennesima proroga del piano faunistico venatorio confinando il mondo venatorio, per le inadempienze programmatiche in un ambito sempre più a rischio: ma quand'è che vi metterete sul serio a lavorare per la caccia?

Ecco perché esprimiamo convintamente un voto politico contrario a questo provvedimento, un voto che vuole mettere in rilievo le responsabilità di questo stato di cose, che non sono figlie del caso ma di precise scelte, ovvero dell'incapacità di programmare in modo serio e non in tempi biblici!

Mi sia consentito allacciarmi al tema del momento, la tanto invocata autonomia che risolverebbe i problemi dei veneti.

Ma per fare un piano faunistico venatorio ci vuole un'autonomia speciale? Non siete in grado neanche di legiferare e amministrare le poche risorse che abbiamo a disposizione, e non si capisce su quali presupposti una maggiore autonomia farebbe funzionare meglio le cose.

Partiamo dai problemi dei cacciatori, dai danni causati dalla fauna selvatica, dalla tutela dell'ambiente, sempre più a rischio per la prevenzione e le tutele che diminuiscono, di chi sono le responsabilità?

Ci vuole più autonomia per approvare il piano faunistico, ma autonomia da che cosa?

L'unica autonomia che ci vuole è quella dagli interessi di parte che si manifestano continuamente in quest'aula.

Più autonomia da una Giunta in grado di non fare nessuna sintesi e di assumersi le proprie responsabilità!!

Fate uscire dalla contesa tra le lobby la discussione e il confronto sul piano faunistico, se volete fare un servizio all'intero mondo venatorio e al territorio veneto.”

### 3. Note agli articoli

#### *Note all'articolo 2*

- Il testo degli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 30/2016 è il seguente:

“Art. 1 - Riallocazione delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia.

1. Sono riallocate in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici, individuate nell'Allegato A della presente legge.

2. Sono confermate in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione delle funzioni individuate nell'Allegato A della presente legge.

3. Nelle more del trasferimento delle funzioni in attuazione della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 “Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto” in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 15 dello Statuto del Veneto, oltre alle funzioni di cui al comma 2, sono confermate in capo alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali già conferite ai sensi della normativa regionale vigente nelle materie di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, ad esclusione della caccia e pesca.

4. Sono confermate in capo alla Provincia di Rovigo le funzioni relative ai diritti esclusivi di pesca.

5. Il conferimento delle funzioni avviene secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite: sono comunque confermate in capo alle Province le funzioni non fondamentali in materia di pianificazione territoriale e di protezione civile.

6. L'esercizio delle funzioni conferite ai comuni avviene anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

7. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni dei comuni, la Giunta regionale valorizza la funzione delle province e della Città metropolitana di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, finalizzata alla assistenza tecnico amministrativa per l'esercizio, in forma associata di provvedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse della Unione europea o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni.

8. Con riferimento alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro e di servizi per il lavoro, per l'anno 2017 continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nell'articolo 5 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”.

“Art. 2 - Disposizioni transitorie.

1. La Regione, con uno o più disegni di legge, adegua la propria normativa di settore ai principi sul riordino delle funzioni stabiliti con la presente legge.

2. La Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonome locali e dell'Osservatorio regionale, definisce con proprio provvedimento gli indirizzi e le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

3. Ferma restando la titolarità delle funzioni in materia di turismo in capo alla Regione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, la Giunta regionale, d'intesa con le province e la Città metropolitana di Venezia, anche disgiuntamente, definisce le modalità organizzative per l'esercizio delle funzioni di statistica e di classificazione delle strutture ricettive e il relativo accertamento delle violazioni, l'applicazione e l'introito delle sanzioni amministrative, salvo i casi riservati ai comuni.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, la Giunta regionale individua altresì le risorse strumentali da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla stessa ai sensi della presente legge.

5. Le province e la Città metropolitana di Venezia, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 3, continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione ai sensi della presente legge, fino alla definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo, da attuarsi con le leggi e il provvedimento di cui ai commi 1 e 2.

6. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19.”.

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione agroambiente caccia e pesca